



Comune di Ascoli Piceno

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE SETTORE 6 - RICOSTRUZIONE SISMA, SUE, PATRIMONIO

DATA	13/11/2023
NUMERO	4148

OGGETTO: Sisma 2016 – O.C.S.R. n. 109 del 23/12/2020 e ss.mm.ii. “LAVORI DI RECUPERO EDIFICIO VILLA RENDINA”. DETERMINA A CONTRARRE PER INDIZIONE GARA.
CUP: C32C20005070001

IL DIRIGENTE

RICHIAMATI:

- il Decreto Sindacale n. 41 del 29 settembre 2023 di conferimento di incarico dirigenziale del Settore 6 – RICOSTRUZIONE SISMA – SUE - PATRIMONIO - e, quindi, la competenza ad assumere il presente atto;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 16/03/2023 con la quale è stato approvato il Programma triennale dei Lavori Pubblici 2023-2025 ed elenco annuale 2023;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 16/03/2023, recante: “Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2023-2025. Approvazione”;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 30/03/2023, recante: “Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario relativo al triennio 2023-2025. Determinazioni”;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 91 del 06/04/2023 ad oggetto “Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023–2025 in forma ordinaria, ai sensi dell’art. 6 D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla L. 6 agosto 2021, n. 113, del D.P.R. 24 giugno 2022, n. 81 e del D.M. 30 giugno 2022, n. 132. – Approvazione.”
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 13/04/2023 avente per oggetto: “Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2022, ex art. 228, comma 3, del d.lgs. N. 267/2000 e art. 3, comma 4, del d.lgs. N. 118/2011”;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 131 del 12/05/2023 ad oggetto “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025 (art. 169 d. lgs. 18/08/2000 n. 267) e aggiornamento parziale della Sezione 2 - sottosezione 2.2 Performance, del PIAO 2023 del Comune di Ascoli Piceno (D.G. 91 del 06/04/2023)”;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 15/06/2023 avente ad oggetto: “Salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all’art. 193 del D. L.vo 267/2000 – Variazione al Bilancio 2023/2025 di assestamento di cui all’art. 175 comma 8, del D. L.vo 267/2000 – Applicazione avanzo di amministrazione 2022”;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 15/06/2023 con la quale è stato approvato il primo aggiornamento al Programma triennale dei Lavori Pubblici 2023-2025 ed elenco annuale 2023;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 20/07/2023 con la quale è stato approvato il secondo aggiornamento al Programma triennale dei Lavori Pubblici 2023-2025 ed elenco annuale 2023;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 14/09/2023 ad oggetto “Variazioni al bilancio di previsione 2023-2025. Aggiornamento del programma biennale degli acquisti e dei servizi 2023-2024” con la quale è stato rimodulato l’importo dell’intervento a seguito della presentazione del progetto esecutivo;

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 30/10/2023 ad oggetto "TERZA MODIFICA AL PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI 2023/2025 E ALL' ELENCO ANNUALE 2023" con la quale è stato rimodulato l'importo dell'intervento a seguito della presentazione del progetto esecutivo;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

VISTO il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016" (nel seguito, anche decreto legge);

VISTI i successivi provvedimenti mediante i quali sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di emergenza ed in particolare:

- le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, del 20 gennaio 2017 e del 10 febbraio 2017;
- l'articolo 16-sexies, comma 2, del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, recante "Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno";
- la delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018;
- il decreto legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, recante "Ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016";
- l'art. 1 del decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n.156, recante "Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici";
- l'art. 57 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126 – "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia";

VISTO l'articolo 2 del decreto legge n. 189/2016, convertito dalla legge n. 229/2016, recante la disciplina delle "Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari", nonché l'articolo 3 del medesimo decreto legge, recante l'istituzione degli "Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016";

VISTI la Convenzione per l'istituzione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Marche post sisma 2016, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge n. 189/2016, convertito dalla legge n. 229/2016, e i decreti del Presidente della Regione Marche in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016;

VISTO l'articolo 14 del decreto legge n. 189/2016, convertito dalla legge n. 229/2016, che disciplina la "Ricostruzione Pubblica";

DATO ATTO che l'opera pubblica in oggetto indicata è stata danneggiata dai ripetuti eventi sismici che si sono verificati a partire dal 24 agosto 2016;

RILEVATO, in particolare, che, a seguito degli eventi sismici sopra richiamati, il fabbricato ubicato in Frazione Brecciarolo, identificato catastalmente dal NCEU del Comune di Ascoli Piceno al Foglio 81 mappale 121 di proprietà del Comune, è stato valutato "INAGIBILE" con esito di agibilità "E", come da scheda AeDES Id. 13907 n. 005 redatta il 17/09/2016 dalla Squadra P270;

CONSIDERATO che, nell'ambito della ricostruzione pubblica, il decreto legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, ha previsto che - fermo restando quanto previsto dall'art. 14 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e ad eccezione della disciplina speciale di cui all'art. 53 bis, comma 3, dello stesso decreto legge - alle procedure connesse alla ricostruzione post sisma si applicano, senza pregiudizio dei

poteri e delle deroghe già previsti dalla legislazione vigente, le disposizioni di cui al Titolo IV della Parte II del citato decreto legge;

VISTO l'articolo 32 del decreto legge n. 189/2016, che disciplina il controllo dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) sulle procedure del Commissario straordinario ed estende il presidio di alta sorveglianza, di cui all'articolo 30 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, agli interventi di ricostruzione pubblica;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" (nel seguito, Codice dei contratti);

RICHIAMATO il previgente Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma, sottoscritto in data 2 febbraio 2021, che aggiorna il protocollo di alta sorveglianza sottoscritto il 28 dicembre 2016 e disciplina l'attività di controllo svolta dal presidio di alta sorveglianza del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), mediante l'Unità Operativa Speciale;

VISTO il Protocollo Quadro di Legalità sottoscritto il 26 luglio 2017 tra il Commissario straordinario del Governo, la Struttura di Missione e la Centrale Unica di Committenza Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa S.P.A. – Invitalia, la cui mancata accettazione costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

DATO ATTO che è stato sottoscritto il nuovo Accordo di vigilanza (nel seguito, anche "Accordo"), vigente dal 24 luglio 2023, di aggiornamento del citato Accordo di alta sorveglianza del 2 febbraio 2021, al fine di razionalizzare il sistema dei controlli, adeguandolo alle modifiche normative intervenute, così da concentrare il qualificato supporto dell'ANAC sulla verifica degli interventi di maggiore rilevanza, fermo restando il presidio di legalità previsto dall'art. 32 del decreto legge n. 189/2016;

RILEVATO che, ai sensi dell'articolo 3 dell'Accordo, non sono sottoposti a verifica preventiva gli atti inerenti agli affidamenti di lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro, fermi restando i poteri di vigilanza, segnalazione e sanzionatori istituzionalmente attribuiti all'ANAC dalla normativa vigente, nonché l'eventuale controllo a campione che l'ANAC può disporre su tali procedure, ai sensi dell'art. 4 dell'Accordo;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 settembre 2017, mediante il quale è stata resa esecutiva la delibera n. 359 adottata dall'ANAC in data 29 marzo 2017, integrata con la delibera n. 1078 del 21 novembre 2018, concernente l'esonero per l'anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità per l'affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e del 2017;

VISTA l'Ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023, recante "Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36", secondo cui:

- ai sensi degli articoli 226, comma 5, e 229, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, a decorrere dal 1 luglio 2023 tutti i richiami al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o al codice dei contratti pubblici, contenuti in ordinanze, ordinanze speciali, decreti o atti comunque denominati del Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, devono intendersi riferiti, ove compatibili, alle corrispondenti disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 o, in mancanza, ai principi desumibili dallo stesso decreto legislativo;

- a decorrere dal 1° luglio 2023, restano valide le deroghe a disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o al codice dei contratti pubblici contenute in ordinanze, ordinanze speciali, decreti o atti comunque denominati del Commissario Straordinario. Le deroghe dovranno intendersi riferite, ove compatibili, alle corrispondenti disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 o, in mancanza, ai principi desumibili dallo stesso decreto legislativo;
- le ordinanze, le ordinanze speciali, i decreti o gli atti comunque denominati del Commissario Straordinario devono essere interpretati secondo i principi e i canoni ermeneutici elencati al Titolo I, della Parte I, del Libro I, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- nell'esercizio dei poteri di deroga previsti dalla legge, e allo scopo di evitare soluzioni di continuità o ritardi nell'avvio o nella prosecuzione degli interventi della ricostruzione pubblica alla luce del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, è disposto che fino alla data del 31 dicembre 2023, in deroga agli articoli 62 e 63 del medesimo decreto legislativo n. 36/2023, ogni stazione appaltante o centrale di committenza può effettuare qualsiasi procedura di affidamento di lavori, servizi e forniture a prescindere dalla qualificazione eventualmente posseduta;

VISTA la Circolare interpretativa in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti (ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023), pubblicata il 04/08/2023, secondo cui: *“la deroga transitoria al sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all’articolo 2 dell’ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023 deve interpretarsi nel senso che – per il periodo di validità della richiamata deroga – è consentito a qualsiasi stazione appaltante o centrale di committenza (ivi inclusi i Comuni non capoluogo di Provincia) effettuare qualsiasi procedura di affidamento di lavori, servizi e forniture a prescindere dalla qualificazione eventualmente posseduta e qualunque sia l’origine dei finanziamenti necessari alla realizzazione delle suddette commesse.”*

DATO ATTO che:

- l’intervento in oggetto risulta inserito al numero 41 dell’elenco annuale 2023 e del Programma Triennale dei Lavori pubblici 2023/2025, adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 30/10/2023 ad oggetto “TERZA MODIFICA AL PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI 2023/2025 E ALL’ ELENCO ANNUALE 2023” recante seguente Codice Unico di Intervento: L00229010442202200038;
- nell’Ordinanza n. 109 del 23/12/2020 è ricompreso l’intervento al n. 1006 ad oggetto: “RECUPERO EDIFICIO VILLA RENDINA” per un importo complessivo programmato di € 662.194,80;
- il Codice Unico di Progetto C.U.P. assegnato mediante procedura telematica dal sito del Comitato CIPE è il seguente: C32C20005070001;

DATO ATTO che agli oneri economici derivanti dall’attuazione della sopra citata ordinanza si provvederà con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all’articolo 4 del decreto legge n. 189/2016, convertito dalla legge n. 229/2016, a carico della specifica contabilità speciale e che le risorse per il presente appalto sono state assegnate con Ordinanza n. 109 del 23/12/2020;

VISTA la Determina Dirigenziale n. 4416 del 31/12/2021, con la quale è stata affidata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a-bis), lettera introdotta dalla Legge 26 febbraio 2021, n.21, del D.L. 76 del 16 luglio 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, così come modificata dal D. L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito in Legge 29 luglio 2021, n. 108, dei servizi tecnici di ingegneria e architettura inerenti la progettazione definitiva ed esecutiva ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, relativi all’intervento di “LAVORI DI RECUPERO EDIFICIO VILLA RENDINA”, all’o.e. ing. Valeriano TESTARDI, con sede legale in Sant’Egidio alla Vibrata (TE) via Carso n. 1, P.Iva 02675820423, Trattativa MEPA N. 2937602;

VISTE:

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 217 del 06/07/2021 con la quale è stato approvato il Documento Preliminare all’avvio della Progettazione dell’intervento in oggetto, con i relativi allegati redatto dal RUP, Ing. Rosanna Gabrielli;

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 31/01/2023 con la quale è stato approvato ai fini tecnici il progetto definitivo relativo ai lavori di recupero dell'edificio comunale denominato "Villa Rendina";
- la Determinazione Dirigenziale n. 2912 del 23/08/2023 con la quale è stato approvato ai soli fini tecnici il progetto esecutivo redatto dall' Ing. Valeriano TESTARDI, con sede legale in Sant'Egidio alla Vibrata (TE) via Carso n. 1, P.IVA 02675820423;

OSSERVATO che il suindicato progetto esecutivo è composto dai seguenti elaborati progettuali:

CODICE ELABORATO	NOME ELABORATO
RG_1	<i>Relazione generale illustrativa</i>
	RELAZIONI SPECIALISTICHE
ST_R_1	<i>Documentazione fotografica</i>
ST_R_2	<i>Indagini Strutturali</i>
ST_R_3	<i>Inquadramento territoriale ed urbano</i>
ST_R_4	<i>Valutazione della Sicurezza</i>
ST_R_5	<i>Relazione Tecnico Descrittiva e sulle Caratteristiche dei Materiali da Utilizzare</i>
	CALCOLI ESECUTIVI DELLE STRUTTURE E DEGLI IMPIANTI
ST_R_6	<i>Relazione illustrativa delle strutture</i>
ST_R_7	<i>Relazione di calcolo delle strutture</i>
ST_R_8	<i>Relazione Tecnica - LEGGE 9 gennaio 1991, n. 10</i>
ST_Tav.1	<i>Stato Attuale - Piante e Quadro Fessurativo</i>
ST_Tav.2	<i>Stato Attuale - Prospetti e Sezioni</i>
ST_Tav.3	<i>Stato di Progetto - Piante</i>
ST_Tav.4	<i>Stato di Progetto - Prospetti e Sezioni</i>
ST_Tav.5	<i>Stato di Progetto - Particolari Esecutivi</i>
ST_Tav.6_IMP.	<i>Elaborato Grafico Impianti</i>
ST_R_9	<i>Piano di manutenzione dell'opera</i>
ST_R_10	<i>Piano di Sicurezza e di Coordinamento</i>
ST_R_11	<i>Quadro di incidenza della manodopera</i>
ST_R_12	<i>Cronoprogramma</i>
ST_R_13	<i>Elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi</i>
ST_R_14	<i>Computo metrico estimativo</i>
ST_R_15	<i>Quadro Economico</i>
ST_R_16	<i>Capitolato speciale d'appalto</i>
ST_R_17	<i>Relazione integrativa</i>
ST_R_18	<i>Disciplinare Descrittivo e Prestazionale</i>
ST_R_19	<i>Schema di Contratto</i>
	ELABORATI ACQUISITI E NON REDATTI DAL PROGETTISTA STRUTTURALE
	<i>Relazione Geologica</i>
	<i>Relazione Storica</i>
	<i>Certificato Acustico di Progetto</i>

PRESO ATTO che il quadro economico di progetto, dell'importo complessivo di € 756.767,16, è articolato come segue:

Quadro Economico

(art. 16 D.P.R. 207/2010)			
A) Importo Esecuzione delle Lavorazioni			
A1	Lavori a corpo (oggetto di ribasso)	€	532.285,71
A2	Oneri della sicurezza aggiuntivi (non soggetti a ribasso)	€	9.343,48
TOTALE LAVORI (A1+A2)		€	541.629,19
B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante			
B1	Spese tecniche (compresa cassa) relative alla progettazione definitiva ed esecutiva, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	€	50.982,17
B2	Spese tecniche Direzione operativa ed eventuale assistenza artistico/archeologica (compresa cassa)	€	15.000,00
B3	Rideterminazione compensi professionali ai sensi dell'O.C.S.R. 126/2022 per Revisione Prezzi e Aggiornamento parcella relativa al CSE su nuovo importo lavori con ribasso applicato (importo aggiuntivo alla voce B1, compresa cassa)	€	7.250,01
B4	Collaudo statico e tecnico amministrativo (compresa cassa)	€	1.000,00
B5	I.V.A. Lavori	€	54.162,92
B6	I.V.A. Spese Tecniche (B1,B2,B3,B4)	€	16.331,08
B7	Art.113 incentivo per funzioni tecniche	€	10.832,58
B8	Imprevisti (IVA inclusa)	€	54.162,92
B9	Accantonamento per maggiorazione prezzi (1% importo lavori) Art. 29 DL n. 4/2022 "Sostegni-ter"	€	5.416,29
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (da B1 a B8)		€	215.137,97
TOTALE APPALTO (A+B)		€	756.767,16

CONSIDERATO che l'importo presunto del costo della manodopera relativo al presente appalto è di € 115.297,64 oltre IVA, come da elaborato *ST_R_11 - QUADRO INCIDENZA DELLA MANODOPERA*;

DATO ATTO che, in osservanza dell'art. 1, comma 6, dell'O.C.S.R. n. 126 del 28/04/2022, come novellato dall'art. 5, comma 1, dell'O.C.S.R. n. 131 del 30/12/2022, il prezzario applicato alla presente procedura è il "Prezzario unico del cratere del Centro Italia – Edizione 2022", di cui all'allegato della medesima Ordinanza 126/2022, e limitatamente alle voci non contemplate dallo stesso, anche i prezzari delle altre regioni interessate dal sisma 2016;

CONSIDERATO che a seguito della conclusione delle operazioni di verifica il Responsabile di Progetto ha provveduto alla validazione del progetto esecutivo con Verbale di validazione firmato in data 22/08/2023, conservato agli atti dell'ufficio;

VISTO il decreto del Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione n. 5097 del 31/08/2023 con cui è stato approvato definitivamente il progetto esecutivo dei LAVORI DI RECUPERO EDIFICIO VILLA RENDINA, concedendo a questo Ente il contributo di Euro 756.767,16 per la realizzazione dell'opera;

CONSIDERATO che l'attestazione dello stato dei luoghi è stata rilasciata dal RUP in quanto la direzione lavori non è stata ancora affidata;

RILEVATA la necessità di procedere all'affidamento dei lavori di che trattasi, come dettagliatamente descritti nel capitolato speciale d'appalto (nel prosieguo anche CSA) con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste nel progetto esecutivo con i relativi allegati;

VISTO l'articolo 18, commi 1 e 2, del decreto legge n. 189/2016, secondo cui *"1. Salvo quanto previsto al comma 3, i soggetti attuatori di cui all'articolo 15, comma 1, per la realizzazione degli interventi pubblici relativi alle opere pubbliche ed ai beni culturali di propria competenza, si avvalgono anche di una centrale unica di committenza. 2. La centrale unica di committenza è individuata: a) per i soggetti attuatori di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 15, nei soggetti aggregatori regionali di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, istituiti dalle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, anche in deroga al limite numerico previsto dal comma 1 del medesimo articolo 9, nonché nelle stazioni uniche appaltanti e centrali di committenza locali costituite nelle predette regioni ai sensi della vigente normativa; b) per i soggetti attuatori di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 15, nell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A."*

RICHIAMATO il decreto del Vice Commissario delegato per gli interventi di ricostruzione post sisma 2016 n. 2/VCOMMS16 del 05/01/2018, con il quale questo Comune è stato individuato tra i Soggetti Attuatori delegati ai sensi dell'art. 15, comma 2, del decreto legge;

DATO ATTO che questo Comune possiede la qualificazione necessaria per lo svolgimento della gara, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 63, comma 4, del Codice e 9, comma 1, dell'Allegato II.2 al Codice;

RITENUTO, pertanto, di potere svolgere le attività di selezione del contraente nella procedura di selezione in oggetto;

CONSIDERATO che per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 15, comma 1, del decreto legge n. 189/2016, il ruolo di soggetto attuatore, con riguardo all'intervento in oggetto, resta in capo al Comune di Ascoli Piceno e che pertanto è necessario provvedere all'individuazione del Responsabile Unico del Progetto (RUP);

PRESO ATTO che:

- il RUP, ex art. 15 del Codice, è l'Ing. Rosanna Gabrielli, Funzionario Tecnico del Settore 6 - Servizio Ricostruzione Pubblica Sisma;
- in base alla deliberazione di Giunta comunale n. 4 del 20/01/2022, l'espletamento della procedura di selezione è di competenza del Dirigente della Posizione di lavoro Procedure Intersettoriali che assume pertanto le funzioni Responsabile del procedimento per la fase di affidamento (RPA);

ACQUISITA la dichiarazione del RUP e del RPA relativamente alla procedura in oggetto, resa ai sensi dell'art. 16 del Codice;

DATO ATTO che sulla base della dichiarazione rilasciata, nei confronti del RUP e del RPA non sussistono cause di conflitto d'interesse di cui all'articolo 16 del Codice, né situazioni per le quali è previsto l'obbligo di astensione ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2023, n. 81;

PRESO ATTO che il RUP è in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente e, in particolare, dall'articolo 15 e dall'Allegato I.2 del Codice;

DATO ATTO che gli incentivi alle funzioni tecniche sono corrisposti ai sensi dell'articolo 45 del Codice per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti specificate nell'allegato I.10 al medesimo Codice;

CONSIDERATO che:

- ai sensi dell'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la stipulazione del contratto deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare del Responsabile del Procedimento di spesa indicante:
 - 1) il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - 2) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - 3) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
- ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del Codice, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

RITENUTO:

- di individuare il fine del contratto nella necessità di assicurare all'Ente l'individuazione della ditta esecutrice indispensabile per la realizzazione dei lavori in oggetto;
- di richiamare l'oggetto e tutte le clausole contenute nello schema di contratto e nel CSA di cui al progetto esecutivo approvato con Determinazione Dirigenziale N. 2912 del 23/08/202, in particolare le seguenti clausole essenziali;
 - termine di ultimazione dei lavori: **297** gg. naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna;
 - penali: 1‰ (euro uno ogni mille) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo;
 - remunerazione: "a misura";
 - pagamenti: anticipazione 20% sul valore del contratto d'appalto da corrispondere entro 15 gg dell'effettivo inizio dei lavori;
 - obblighi assicurativi: polizza di copertura assicurativa nei termini previsti dal CSA;
 - revisione prezzi: nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dell'opera superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo;

CONSIDERATO che:

- ai sensi dell'art. 14 del Codice, il valore dell'appalto, iva esclusa, ammonta ad **€ 541.629,19** (euro **CINQUECENTOQUARANTUNOSEICENTOVENTINOVE/19**) di cui **€ 9.343,48** per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- che il presente appalto non è stato suddiviso in lotti ai sensi dell'art. 58, comma 2, del Codice in quanto i lavori oggetto di realizzazione non possono essere scomposti in lotti funzionali, prestazionali o quantitativi, senza compromettere l'efficacia complessiva dell'opera o del lavoro da attuare (impossibilità oggettiva);

PRESO ATTO che per la realizzazione degli interventi che rivestono importanza essenziale per la ricostruzione, come quello in oggetto, l'art. 14, comma 3-bis. 1 del decreto legge, come novellato dall'art. 11-bis, comma 1, lett. b), legge 120/020, attribuisce ai Soggetti Attuatori delegati la possibilità di ricorrere alla procedura "accelerata" prevista dal comma 3-bis del medesimo articolo, fino alla scadenza della gestione commissariale ed entro i limiti della soglia di rilevanza comunitaria;

CONSIDERATO che:

- per "*voluntas legis*", la scelta di ricorrere al "modello accelerato" è rimessa al libero apprezzamento del Soggetto Attuatore, trattandosi di una facoltà e non già di un obbligo al quale lo stesso deve sottostare;
- in applicazione di quanto disposto dal richiamato comma 3, il Presidente della Regione Marche – Vice Commissario ha deciso di lasciare ai Soggetti Attuatori delegati proprietari degli edifici la scelta di avvalersi o meno della suindicata procedura accelerata, compilando con un No l'apposito campo previsto dalla piattaforma Sisma App (link: <http://supportosisma2.regione.marche.it>);
- tale dichiarazione è intesa dalla Regione Marche quale opzione di rinuncia da parte del Soggetto Attuatore delegato;
- il Comune di Ascoli Piceno nel caricare l'intervento in piattaforma ha deciso di NON avvalersi della detta

procedura avendone valutata l'inopportunità;

VISTO l'art. 50, comma 1, lett. c) del Codice, secondo cui per l'affidamento dei contratti pubblici di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 euro, le stazioni appaltanti procedono mediante procedura negoziata, senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;

ACCERTATA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 48, comma 2, del Codice, l'inesistenza di un interesse transfrontaliero certo in quanto, alla luce dei criteri giurisprudenziali elaborati dalla CGUE, deve escludersi che il contratto pubblico in esame possa attrarre l'interesse degli oo.ee. stranieri, dato che l'importo, il luogo di esecuzione e le caratteristiche dell'appalto non possono concretamente suscitare alcun interesse da parte dei players internazionali;

RITENUTO che, trattandosi di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 euro, privi di interesse transfrontaliero certo, si possa pertanto procedere alla scelta del contraente ai sensi di quanto disposto dal suindicato art. 50, comma 1, lett. c) del Codice;

VALUTATO di riservare la partecipazione agli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti selettivi:

1) possesso di attestazione SOA regolarmente autorizzata e in corso di validità, nelle seguenti Categorie:

Categoria	Classifica	Tipologia	Importo
OG2	II	prevalente	€ 410.881,92
OS28	I	scorporabile	€ 73.980,81
OS30	I	scorporabile	€ 56.766,46
TOTALE			€ 541.629,19

➤ per le sole lavorazioni appartenenti alle Categorie **OS28 – OS30**, in alternativa alla SOA è ammesso il possesso dei requisiti di cui all'art. 28 dell'Allegato II.12;

2) ai sensi dell'art. 5, comma 1, dell'Allegato II.18, iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per Conservazione e restauro di opere d'arte ovvero, in alternativa, per le attività identificate dal codice ATECO 41.20.00 nella cui descrizione risulti anche l'attività "restauro di edifici storici e monumentali", ovvero dal codice ATECO 90.03.02;

3) iscrizione oppure avvenuta presentazione della domanda di iscrizione all'Anagrafe antimafia degli esecutori di cui all'art.30, comma 6, del Decreto Legge n.189/2016;

CONSIDERATO che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, comma 2, del Codice, i contratti collettivi applicati al personale dipendente impiegato nell'appalto sono:

1) per le lavorazioni ricomprese nella Cat OG2 il vigente CCNL EDILI Industria-Cooperativa - Id F012;

2) per le lavorazioni ricomprese nelle Cat. OS28 e OS30 il vigente CCNL METALMECCANICO Industria- Id C011.

VALUTATO opportuno di procedere sulla base delle seguenti ulteriori scelte:

1) invitare all'offerta n. 5 operatori economici, demandando al RUP, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, comma 2, del Codice, il compito di selezionarli nel rispetto del principio di rotazione attingendo dall'Elenco OO.EE. della Regione Marche, sulla base del criterio di prossimità e, dunque, tenendo conto della sede legale e/o operativa territorialmente vicina al luogo di esecuzione, stante la necessità di acquisire l'immediata operatività dell'o.e. in ragione dell'interesse pubblico al celere avvio dell'intervento, nonché di ridurre l'incidenza dei costi organizzativi legati alla distanza dal luogo di esecuzione, onde comprimere il più possibile i rischi di una possibile gara deserta, dato che trattati di eventualità sempre più frequente in questo particolare momento di congiuntura economica;

- 2) ai sensi dell'art. 50, comma 4, del Codice, adottare il criterio del prezzo più basso determinato dal massimo ribasso percentuale del prezzo offerto, rispetto all'importo complessivo dei lavori a base di gara, al netto degli oneri di sicurezza;
- 3) ai sensi dell'art. 54, commi 1 e 2, del Codice, ove pervengano almeno cinque offerte valide, procedere con l'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del punto 2 del metodo A di cui all'Allegato II.2, trattandosi di contratto pubblico privo di interesse transfrontaliero certo;
- 4) ai sensi dell'art. 110, comma 1, del Codice, prevedere la facoltà di sottoporre a verifica le offerte che, in base a specifici elementi, appaiano anormalmente basse;
- 5) ai sensi dell'art. 119, comma 1, del Codice, riservare all'affidatario la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente
- 6) ai sensi dell'art. 119, comma 2, del Codice, ammettere il subappalto integrale delle opere scorporabili;
- 7) stabilire che i concorrenti NON debbono eseguire un sopralluogo obbligatorio, trattandosi di adempimento non strettamente necessario;
- 8) ai sensi dell'art. 53, comma 1, del Codice, per partecipare alla presente procedura non è richiesta la garanzia provvisoria, in quanto non ricorrono particolari esigenze per la tipologia e specificità dell'affidamento;
- 9) ai sensi dell'All. I.3, comma 2, lett d), del Codice, stabilire che l'aggiudicazione debba avvenire entro il termine di tre mesi dall'invio della lettera d'invito, salvo che debba essere effettuata la procedura di verifica dell'anomalia, nel qual caso tale termine è prorogato di un mese;
- 10) dare atto che lo schema di contratto contiene apposita clausola compromissoria per la definizione delle controversie;
- 11) ai sensi dell'art. 48, comma 1, del Codice, stabilire che l'affidamento del presente appalto dovrà svolgersi nel rispetto dei principi di cui al Libro I, Parti I e II del medesimo Codice;
- 12) stabilire che gli operatori economici debbano dichiarare in sede di offerta:
 - di accettare il "Protocollo quadro di Legalità" sottoscritto in data 26/07/2017 dal Commissario straordinario del Governo, dalla Struttura di Missione e dalla Centrale Unica di Committenza INVITALIA Spa accessibile al seguente link <https://dev.sisma2016data.it/wp-content/uploads/2018/02/PROTOCOLLO-QUADRO-26-luglio-2017.pdf>;
 - di accettare le clausole di cui all'articolo 5 del vigente "Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post sisma",

DATO ATTO che per la tipologia dei lavori in oggetto non sono stati adottati i relativi Criteri Minimi Ambientali (CAM) – denominati "Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi", approvati con DM 23 giugno 2022 (G.U. 183 del 6/08/2022), di cui si è tenuto conto nella redazione del progetto";

VISTI:

- l'articolo 21, comma 2, del Codice il quale prevede che le attività inerenti il ciclo di vita dei contratti pubblici siano gestite interamente mediante piattaforme e servizi digitali fra loro interoperabili, nel rispetto delle disposizioni del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005;
- l'art. 25, comma 3, del Codice secondo il quale le stazioni appaltanti e gli enti concedenti non dotati di una propria piattaforma di approvvigionamento digitale si avvalgono delle piattaforme messe a disposizione da altre stazioni appaltanti o enti concedenti, da centrali di committenza o da soggetti aggregatori, da regioni o province autonome, che a loro volta possono ricorrere a un gestore del sistema che garantisce il funzionamento e la sicurezza della piattaforma;

DATO ATTO che per lo svolgimento della gara in modalità telematica il Comune di Ascoli Piceno si avvale della Piattaforma Telematica GT-SUAM raggiungibile all'indirizzo: <https://appalticucascoli.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp> che risulta conforme alle

prescrizioni di cui al Libro I, Parte II, del Codice e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021;

DATO ATTO che:

- il Codice CIG sarà acquisito dal Responsabile del procedimento per la fase di affidamento (RPA), salva successiva presa in carico da parte del RUP, al termine della fase di aggiudicazione;
- ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), della delibera ANAC n. 621 del 20/12/2022 pubblicata al seguente link <https://www.anticorruzione.it/-/delibera-n.-621-del-20-dicembre-2022>, la stazione appaltante e i concorrenti sono esentati dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;
- il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune;

DATO ATTO che, in ragione dell'importo, il presente affidamento, ai sensi dell'articolo 3 dell'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza, non è sottoposto a verifica preventiva, fermi restando i poteri di vigilanza, segnalazione e sanzionatori istituzionalmente attribuiti all'ANAC dalla normativa vigente, nonché l'eventuale controllo a campione che l'ANAC può disporre su tali procedure ai sensi dell'art. 4 del citato Accordo;

VISTI:

- il Testo Unico degli Enti Locali di cui al D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, in particolare gli artt. 107 sulle funzioni di competenza dirigenziale, 147-bis sul controllo di regolarità amministrativa e contabile, art. 183 e 191 sulle modalità di assunzioni degli impegni di spesa, nonché i vigenti Statuto comunale, Regolamento comunale sull'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi e Regolamento comunale di Contabilità;
- la Legge n. 241/90 e ss. mm. ii;
- il D.lgs. n. 36/2023;
- il D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni in Legge n. 120/2020 e ss mm. ii;
- il D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 108/2021 e ss mm. ii;
- il D.L. n. 189/2016, convertito con modificazioni in Legge n. 229/2016 e ss.mm.ii.;
- l'Ordinanza commissariale n. 109/2020;
- l'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza del 21/07/2023;
- il Protocollo Quadro di Legalità sottoscritto in data 26 luglio 2017;
- il D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.;

STANTE la propria competenza a determinare in merito;

DETERMINA

1. di **RICHIAMARE** la premessa, che qui si intende integralmente riportata e approvata, in quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90;
2. di **DARE ATTO** che il presente provvedimento, per le caratteristiche che riassume, deve essere considerato quale determinazione a contrarre prevista dall'art. 17, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 e dall'art.192 del D.Lgs. 267/2000;
3. di **DARE ATTO** che il quadro tecnico economico di progetto è articolato nel modo che segue:

Quadro Economico			
(art. 16 D.P.R. 207/2010)			
A) Importo Esecuzione delle Lavorazioni			
A1	Lavori a corpo (oggetto di ribasso)	€	532.285,71
A2	Oneri della sicurezza aggiuntivi (non soggetti a ribasso)	€	9.343,48

TOTALE LAVORI (A1+A2)		€ 541.629,19
B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante		
B1	Spese tecniche (compresa cassa) relative alla progettazione definitiva ed esecutiva, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	€ 50.982,17
B2	Spese tecniche Direzione operativa ed eventuale assistenza artistico/archeologica (compresa cassa)	€ 15.000,00
B3	Rideterminazione compensi professionali ai sensi dell'O.C.S.R. 126/2022 per Revisione Prezzi e Aggiornamento parcella relativa al CSE su nuovo importo lavori con ribasso applicato (importo aggiuntivo alla voce B1, compresa cassa)	€ 7.250,01
B4	Collaudo statico e tecnico amministrativo (compresa cassa)	€ 1.000,00
B5	I.V.A. Lavori	€ 54.162,92
B6	I.V.A. Spese Tecniche (B1,B2,B3,B4)	€ 16.331,08
B7	Art.113 incentivo per funzioni tecniche	€ 10.832,58
B8	Imprevisti (IVA inclusa)	€ 54.162,92
B9	Accantonamento per maggiorazione prezzi (1% importo lavori) Art. 29 DL n. 4/2022 "Sostegni-ter"	€ 5.416,29
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (da B1 a B8)		€ 215.137,97
TOTALE APPALTO (A+B)		€ 756.767,16

4. di **AUTORIZZARE** l'avvio della procedura negoziata, senza bando, per l'individuazione dell'affidatario dei lavori di cui al progetto esecutivo denominato "Lavori di Recupero dell'Edificio Villa Rendina", approvato con determinazione n. 2912 del 23/08/2023, per un importo d'appalto pari a € **541.629,19** Iva esclusa, di cui € **9.343,48** per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
5. di **PROCEDERE** alla scelta del contraente mediante procedura negoziata senza bando di cui all'art. 50, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 36/2023, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, con invito rivolto agli operatori economici che verranno individuati dal RUP nel rispetto del principio di rotazione selezionandoli dall'Elenco OO.EE. della Regione Marche, sulla base del criterio di prossimità specificato in narrativa;
6. di **STABILIRE**, nel rispetto dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, le scelte discrezionali specificate in narrativa, dando atto che gli elementi essenziali della procedura di spesa sono i seguenti:

a)	Finalità dell'affidamento	"LAVORI DI RECUPERO EDIFICIO VILLA RENDINA"
b)	oggetto del contratto	Lavori;
c)	modalità di affidamento	procedura negoziata senza bando di cui all'art 50 del D.Lgs. 36/2023, con aggiudicazione sulla base del criterio del minor prezzo;
d)	forma del contratto	modalità elettronica nella forma prevista dall'art. 18, comma 1, del D.Lgs. 36/2023;
e)	Clausole ritenute essenziali	<ul style="list-style-type: none"> - il contratto verrà stipulato "a misura"; - i pagamenti saranno effettuati secondo quanto prescritto dal Capitolato Speciale di appalto; - qualora richiesta, la garanzia definitiva sarà calcolata ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs 36/2023; - la ditta aggiudicataria dovrà sottoscrivere le polizze assicurative di cui al Capitolato Speciale di appalto; - il contratto non potrà essere ceduto a pena di nullità;

7. di **DARE ATTO** che:
- il Responsabile unico del progetto (RUP), ex art. 15 del Codice, è l'Ing. Rosanna Gabrielli, Funzionario del Servizio Ricostruzione Pubblica del Comune di Ascoli Piceno, nei confronti del quale non sussistono cause di conflitti d'interesse di cui all'art. 16 del D.Lgs. 36/23 ovvero obbligo di astensione ai sensi dell'art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, giusta dichiarazione conservata agli atti;
 - nei confronti del Responsabile del procedimento per la fase di affidamento (RPA) sotto indicato non sussistono cause di conflitti d'interesse di cui all'art. 16 del D.Lgs. 36/23 ovvero obbligo di astensione ai sensi dell'art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, giusta dichiarazione conservata agli atti;
 - il Codice Unico di Progetto C.U.P. assegnato mediante procedura telematica dal sito del Comitato CIPE è il seguente: C32C20005070001;
 - il Codice Unico d'Intervento C.U.I. è il seguente: L00229010442202200038;
 - il Codice CIG sarà acquisito dal Responsabile del procedimento per la fase di affidamento (RPA), salva successiva presa in carico da parte del RUP suindicato, al termine della fase di aggiudicazione;
 - ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), della delibera ANAC n. 621 del 20/12/2022 pubblicata al seguente link <https://www.anticorruzione.it/-/delibera-n.-621-del-20-dicembre-2022>, la stazione appaltante e i concorrenti sono esentati dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;
 - il contratto verrà stipulato conformemente a quanto stabilito dall'art. 18, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023;
8. di **DARE ATTO** che, in base alla deliberazione di Giunta comunale n. 4 del 20/01/2022, l'espletamento della procedura di selezione è di competenza del Dirigente della Posizione di lavoro Procedure Intersettoriali cui viene trasmessa copia del presente provvedimento:
9. di **DARE ATTO** che le risorse necessarie all'affidamento dei lavori in oggetto sono quelle quantificate nel quadro tecnico economico di progetto, pari a complessivi euro 756.767,16;
10. di **DARE ATTO** che l'appalto è interamente finanziato con i fondi stanziati dagli oneri derivanti dall'attuazione delle previsioni contenute nell'O.C.S.R. n. 109/2020;
11. di **DARE ATTO** che la somma di euro 70.240,71 è già stata accertata al Capitolo di Entrata n. 4760 art. 35 del Bilancio 2023/2025 annualità 2023 ad oggetto: "*FONDI STATALI SISMA O.C.S.R. N. 109/2020 PER MIGLIORAMENTO SISMICO VILLA RENDINA-V. 19791.24/U*" con accertamento n. 6485/2022 - reversale n. 9600/2022;
12. di **ACCERTARE** la restante somma di euro 624.328,20 al Capitolo di Entrata n. 4760 art. 35 del Bilancio 2023/2025 annualità 2023 ad oggetto: "*FONDI STATALI SISMA O.C.S.R. N. 109/2020 PER MIGLIORAMENTO SISMICO VILLA RENDINA-V. 19791.24/U*";
13. di **IMPEGNARE** la rimanente somma di euro 694.568,91, al netto dell'impegno già assunto per l'incarico relativo ai servizi tecnici di architettura e ingegneria per euro 62.198,25 nel seguente modo:
- quanto ad euro 70.240,71 sul pertinente Capitolo di spesa n. 19791 art. 24 del Bilancio 2023/2025 annualità 2023 ad oggetto "*MIGLIORAMENTO SISMICO VILLA RENDINA-V. 4760.35/E+€ 70.240,71 AV.VINC.2022 DA TRASF.*" già accertata con accertamento n. 6485/2022 - reversale n. 9600/2022, finanziato con avanzo vincolato fondi sisma;
 - quanto ad euro 624.328,20 sul pertinente Capitolo di spesa n. 19791 art. 24 del Bilancio 2023/2025 annualità 2023 ad oggetto "*MIGLIORAMENTO SISMICO VILLA RENDINA-V. 4760.35/E+€ 70.240,71 AV.VINC.2022 DA TRASF.*", finanziato con fondi sisma;

14. di **APPROVARE** il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011 (armonizzazione dei sistemi contabili) e del DPCM 28/11/2011;

ANNO DI IMPUTAZIONE	IMPORTO	ANNO DI PAGAMENTO	IMPORTO
2023	€ 694.568,91	2024	€ 694.568,91

15. di **ACCERTARE** che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento siano compatibile con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - PEG e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009, n. 78;
16. di **ASSUMERE** a carico del bilancio del corrente esercizio, per i motivi in premessa indicati, gli accertamenti ed impegni di cui ai prospetti riportati in calce;
17. di **ASSOLVERE** l'obbligo di pubblicazione del presente atto nel sito internet istituzionale – sez. Amministrazione Trasparente – in adempimento del combinato disposto dell'art. 1 commi 16 lett. b) e 32 della L. n. 190/2012 e dell'art. 23 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 33/2013;
18. di **ATTESTARE** che la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del d.lgs. 267/2000;
19. di **DARE ATTO** che la presente determinazione è esecutiva dall'apposizione del visto di regolarità contabile;

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
2.02.01.09.001	01.05	19791.24	2023

Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno
1305	N. 0	€ 70.240,71	Impegno	N. 0	€ 0,00

Descrizione Creditore

Privacy

Descrizione Impegni Assunti

Sisma 2016 – O.C.S.R. n. 109 del 23/12/2020 e ss.mm.ii. “LAVORI DI RECUPERO EDIFICIO VILLA RENDINA”. DETERMINA A CONTRARRE PER INDIZIONE GARA.

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
2.02.01.09.001	01.05	19791.24	2023

Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno
1323	N. 0	€ 624.328,20	Impegno	N. 0	€ 0,00

Descrizione Creditore

Privacy

Descrizione Impegni Assunti

Sisma 2016 – O.C.S.R. n. 109 del 23/12/2020 e ss.mm.ii. “LAVORI DI RECUPERO EDIFICIO VILLA RENDINA”. DETERMINA A CONTRARRE PER INDIZIONE GARA.

Titolo	Capitolo	Esercizio	Numero	Importo Accertamento
4.02.01.01.001	4760.35	2023	N. 0	€ 624.328,20

Descrizione dei Debitori

REGIONE MARCHE COMMISSARIO RICOSTRUZIONE

Descrizione Accertamenti Assunti

Sisma 2016 – O.C.S.R. n. 109 del 23/12/2020 e ss.mm.ii. “LAVORI DI RECUPERO EDIFICIO VILLA RENDINA”. DETERMINA A CONTRARRE PER INDIZIONE GARA.

**Posizione Organizzativa / Responsabile del Procedimento
GABRIELLI ROSANNA**

**Il Dirigente
GALANTI UGO**

(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)